

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

COMUNE DI POLLEIN * COMMUNE DE POLLEIN**

Prot.nr. _____

Data : 21/03/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di marzo alle ore nove e minuti zero - convocato con avvisi scritti, notificati a domicilio di ciascun Consigliere del Messo Comunale, si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.-

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri :

COGNOME e NOME	PRESENTE
FILIPPINI ANGELO - Presidente	Sì
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere	Sì
DALBARD JOSETTE cgt OREILLER - Consigliere	Sì
PERRIER LUCA - Consigliere	Sì
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere	Sì
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere	Sì
MANELLA GIANCARLO - Consigliere	Sì
MINUZZO GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
BIANQUIN EDY - Consigliere	Sì
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere	Sì
LUGON DAMIANO - Consigliere	Sì
FRAGNO VILMA cgt SUBET - Consigliere	Sì
GIPPAZ PAOLO - Consigliere	Sì
PEPELLIN MAURO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	0

Dei quali giustificano l'assenza: Tutti

Assume la presidenza il Sindaco **FILIPPINI ANGELO** assistito dal Segretario Comunale Sig.ra **YOCCOZ Eliana**.-

IL PRESIDENTE

ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale

aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recante dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

SENTITO il Sindaco, quindi, proporre riguardo all'IMU:

a) di mantenere le stesse aliquote stabilite nel 2013:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

b) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

c) di dare atto che la giunta comunale con propria delibera n. 26 del 26/02/2014 ha confermato per lo stesso anno la perizia di individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta IMU approvata con deliberazione CC n. 23 del 23 maggio 2012, così come modificata con deliberazione CC n. 27 del 30 ottobre 2012 e, in ultimo, con deliberazione della G.C. n. 27 del 10 dicembre 2012.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 l'esenzione nel caso di:

- a) Locali o aree dati in uso dall'Amministrazione ad associazioni senza scopo di lucro avente sede nel comune;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 141.684,70
Cura del verde pubblico	€ 60.800,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 41.000,00
Sgombero neve	€ 22.405,00
Servizi di polizia locale e Videosorveglianza	€ 76.673,29
Servizio di protezione civile	€ 23.430,00
Anagrafe	€ 51.154,59
Servizio Mensa	€ 56.000,00
Trasporto Scolastico	€ 3.390,00
TOTALE	€ 476.537,58

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

SENTITO il Sindaco, quindi, proporre riguardo alla TASI:

- a) di stabilire le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 01 gennaio 2014.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,8 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale	0,8 per mille
Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea Ayeuttès, Chenoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchaussy, Tissonière, Arpisson)	0,4 per mille

b) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio, l'esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso dall'Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune;

c) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (la legge prevede tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

d) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nel 2014 con la TASI è pari al 29,83 per cento.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che:

1. il piano finanziario del 2014 risulta in aumento rispetto a quello approvato lo scorso anno;
2. l'aumento previsto nel piano finanziario risulta oneroso per tutte le utenze sia per quelle domestiche che per quelle non domestiche;
3. l'amministrazione ritiene che tale aumento non debba essere ribaltato completamente sugli utenti e pertanto ritiene di applicare quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla possibilità di accollarsi fino ad un massimo del 7% del costo complessivo del servizio attraverso un'apposita autorizzazione di spesa assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale delle entrate del comune;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le modalità di determinazione delle tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile
1 componente	€ 0,65548	€ 30,52371
2 componenti	€ 0,76472	€ 54,94267
3 componenti	€ 0,84276	€ 70,20453
4 componenti	€ 0,90518	€ 91,57112
5 componenti	€ 0,96761	€ 109,88535
6 o più componenti	€ 1,01443	€ 125,14720

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,11038	€ 0,39081
2 Campeggi, distributori carburanti	€ 0,23111	€ 0,82822
3 Stabilimenti balneari	€ 0,13108	€ 0,46747
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini	€ 0,10348	€ 0,37578
5 Alberghi con ristorante	€ 0,36909	€ 1,32125
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,27596	€ 0,98455
7 Case di cura e riposo	€ 0,32770	€ 1,17545
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,34495	€ 1,23407
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,18972	€ 0,67641
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,30010	€ 1,06872
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,36909	€ 1,32275
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,24836	€ 0,88685
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,31735	€ 1,13486
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,14833	€ 0,52610
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,18972	€ 0,67641
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,66954	€ 5,96291
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 1,25560	€ 4,48233
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,60710	€ 2,16902
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,53122	€ 1,89244
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,09037	€ 7,47356
21 Discoteche, night club	€ 0,35874	€ 1,28668

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014

TASI	Acconto possessore	16 giugno 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TARI e TASI occupante	Acconto TARI Unica soluzione TASI	30 novembre 2014
	Saldo TARI	28 febbraio 2015

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con precedente deliberazione in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;

SENTITO il consigliere GIPPAZ Paolo, a nome della minoranza, far verbalizzare quanto segue:

"Noi abbiamo sempre ritenuto che le tasse vadano mantenute **sempre** al minimo di legge, a maggior ragione oggi che le tasse sono enormemente alte rispetto alla capacità contributiva delle famiglie";

SENTITO il Sindaco rispondere nella maniera seguente:

"Abbiamo cercato di mantenere e contenere al minimo possibile le tasse. Si sa che viviamo in un momento recessivo per cui le alternative non sono tante. Dobbiamo comunque rispettare il patto di stabilità";

VISTO l'esito della votazione che ha dato i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14;
 Consiglieri astenuti: n. 4 (la minoranza);
 Consiglieri votanti. n. 10;
 voti a favore: n. 10;
 voti contrari: n. --;

D E L I B E R A

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
--	-------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;
2. **di dare atto che** la Giunta comunale con propria delibera n. 26 del 26/02/2014 avente per oggetto "*imposta municipale propria - individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini del versamento dell'imposta. Conferma per il 2014 del documento approvato nel 2013*", ha confermato per l'anno 2014 la perizia di individuazione dei valori medi delle aree edificabili ai fini del versamento dell'Imposta IMU approvata con deliberazione CC n. 23 del 23 maggio 2012, così come modificata con deliberazione CC n. 37 del 30 ottobre 2012 e, in ultimo, con deliberazione della G.C. n. 127 del 10 dicembre 2012;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 01 gennaio 2014.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,8 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,8 per mille
Aliquota per fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale	0,8 per mille
Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Les Ayettes, Chénoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchausy, Tissonière, Arpisson)	0,4 per mille

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso dall'Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel comune
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 29,83 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile
1 componente	€ 0,65548	€ 30,52371
2 componenti	€ 0,76472	€ 54,94267
3 componenti	€ 0,84276	€ 70,20453
4 componenti	€ 0,90518	€ 91,57112
5 componenti	€ 0,96761	€ 109,88535
6 o più componenti	€ 1,01443	€ 125,14720

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,11038	€ 0,39081
2 Campeggi, distributori carburanti	€ 0,23111	€ 0,82822
3 Stabilimenti balneari	€ 0,13108	€ 0,46747
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini	€ 0,10348	€ 0,37578
5 Alberghi con ristorante	€ 0,36909	€ 1,32125
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,27596	€ 0,98455
7 Case di cura e riposo	€ 0,32770	€ 1,17545
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,34495	€ 1,23407
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,18972	€ 0,67641
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,30010	€ 1,06872
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,36909	€ 1,32275
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,24836	€ 0,88685
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,31735	€ 1,13486
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,14833	€ 0,52610
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,18972	€ 0,67641
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,66954	€ 5,96291
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 1,25560	€ 4,48233
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,60710	€ 2,16902
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,53122	€ 1,89244
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,09037	€ 7,47356
21 Discoteche, night club	€ 0,35874	€ 1,28668

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

Ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune determina di applicare il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, maggiorata sino al 100%;

- di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in due rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TARI e TASI occupante	Acconto TARI Unica soluzione TASI	30 novembre 2014
	Saldo TARI	28 febbraio 2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi, 31/03/2014, all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce l'articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Pollein, lì 31/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to YOCCOZ Eliana

DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione.

Pollein, lì 31/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana

Copia conforma all'originale per uso amministrativo.

Pollein, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
YOCCOZ Eliana
